



Decreto n.688 (prot. n. 91272)

Anno 2020

IL RETTORE

- VISTA la legge 30 marzo 1971, n. 118, rubricata "Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.";
- VISTA la legge 2 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e in particolare l'art. 3, comma 3;
- VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, recante "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390" e, in particolare, l'articolo 8, comma 4;
- VISTA la legge 20 maggio 2016, n. 76, rubricata "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.";
- VISTO lo Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 1680 (prot. 20700) del 30 novembre 2018 e in particolare l'articolo 49;
- VISTO il "Regolamento Didattico di Ateneo", emanato con Decreto Rettorale n. 332 (prot. 54322) del 21 marzo 2019;
- RICHIAMATO il proprio Decreto n. 603 (78627) del 5 giugno 2020 con cui sono state emanate nella prima versione le "Linee guida per la determinazione del numero dei posti e valutazione delle domande di ammissione ad anni successivi al primo ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria e ai Corsi di laurea triennali e magistrali delle Professioni Sanitarie nonché determinazione dei posti in deroga";
- VISTO il D.M. n. 218 del 16 giugno 2020 rubricato "Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2020/2021";
- RITENUTO NECESSARIO integrare le Linee guida emanate alla luce delle previsioni contenute nel D.M. sopra citato;
- VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente assunte in data 23 giugno 2020 e 26 giugno 2020 di approvazione del testo sotto riportato delle "Linee guida per la determinazione del numero dei posti e valutazione delle domande di ammissione ad anni successivi al primo ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria



e ai Corsi di laurea triennali e magistrali delle Professioni Sanitarie nonché determinazione dei posti in deroga”.

DECRETA

l’emanazione delle **“Linee guida per la determinazione del numero dei posti e valutazione delle domande di ammissione ad anni successivi al primo ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria e ai Corsi di laurea triennali e magistrali delle Professioni Sanitarie nonché determinazione dei posti in deroga”** e della Nota Tecnica allegata alle Linee guida (All.1).

Art. 1 – Bandi per l’ammissione ad anni successivi al primo ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria e ai Corsi di laurea triennali e magistrali delle Professioni Sanitarie.

1. L’ammissione agli anni successivi al primo, per trasferimento da altro Ateneo italiano o estero, per passaggio interno da altro corso di laurea o laurea magistrale dell’Ateneo fiorentino o per abbreviazione di corso per riconoscimento di studi svolti in Italia o all’estero è disposta con apposito bando emanato ogni anno dal Rettore, in conformità alle disposizioni delle presenti linee guida e della normativa vigente.
2. I candidati che intendano essere ammessi ad anni successivi al primo sono tenuti a presentare domanda esclusivamente al momento della pubblicazione di tali bandi. A tal fine, non è richiesto l’avvenuto superamento di alcuna prova preliminare di ammissione.
3. Le domande di ammissione agli anni successivi al primo di cui al precedente comma 2 sono valutate esclusivamente entro i termini previsti nei bandi. L’Ateneo non è tenuto a esaminare le domande pervenute in assenza di bandi, con modalità diverse da quelle previste dai suddetti atti o fuori dai termini perentori di scadenza previsti dai medesimi.

Art. 2 - Posti disponibili

1. I posti disponibili per le iscrizioni agli anni successivi al primo sono individuati annualmente dal Coordinamento delle Funzioni direzionali della Programmazione, Organizzazione e Controllo alla data del 15 maggio.
2. A tal fine l’Area Servizi alla Didattica comunica al Coordinamento delle Funzioni direzionali della Programmazione, Organizzazione e Controllo:
 - 1) *le graduatorie attive e in fase di scorrimento; qualora si verifichi tale evenienza i corsi di studio sono esclusi dalla determinazione dei posti disponibili per l’accesso al secondo anno dell’A.A. successivo;*
 - 2) *le graduatorie attive, nelle quali tutti i posti disponibili sono stati attribuiti; in tale evenienza i corsi di studio sono al pari esclusi dalla determinazione dei posti disponibili per l’accesso al secondo anno dell’A.A. successivo;*
 - 3) *le graduatorie “non attive” per assenza di idonei ma con posti disponibili; in tale situazione i corsi di studio concorrono alla determinazione dei posti da mettere*



a bando anche per l'accesso al secondo anno dell'A.A. successivo.

3. Il numero di posti disponibili è determinato dal confronto tra:
- i. i posti complessivi definiti nei decreti annuali di programmazione, comprensivi di quelli riservati ai cittadini comunitari, ai cittadini extracomunitari e ai cittadini cinesi del Progetto Marco Polo;
 - ii. i posti vacanti originati da due distinte situazioni:
 - a) posti resisi disponibili a seguito di rinunce, trasferimenti comprensivi dei passaggi interni di corso dell'Università degli Studi di Firenze, o di atti idonei a concretizzare la definitiva vacanza del posto nell'anno di riferimento, in relazione ai posti definiti nei decreti annuali di programmazione. In particolare:
 - la *rinuncia*, il *trasferimento* e il *passaggio* di corso sono definiti in atti formali, pertanto datati e quindi riconducibili all'anno accademico di riferimento;
 - l'*abbandono*, espressione del mancato rinnovo dell'iscrizione per due anni consecutivi, è inteso come scelta definitiva dello studente di lasciare gli studi intrapresi, generando la vacanza del posto
 - *altri casi* che rendono comunque evidente la vacanza del posto (ad esempio il decesso).
 - b) posti non assegnati (non coperti) nelle precedenti programmazioni, sia perché non indicati nelle preferenze dei candidati, sia perché rifiutati nonostante l'idoneità.

Art. 3 - Criteri per la valutazione delle domande

1. Il Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana comunica, entro il 15 maggio di ogni anno, la soglia minima dei CFU necessari, al fine della predisposizione del bando di cui all'articolo 1.
2. I Comitati per la Didattica dei Corsi di laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria e delle Professioni sanitarie, costituiti ai sensi dell'art. 33 comma 10 dello Statuto, procedono alla valutazione delle istanze pervenute in base alle regole definite nelle presenti Linee guida.
3. I Comitati valutano le domande pervenute tenuto conto:
 - i. della congruità del programma didattico degli esami sostenuti;
 - ii. del numero di crediti formativi universitari (CFU) riconoscibili (o dei crediti equivalenti secondo la normativa dello Stato di provenienza) e delle votazioni riportate negli esami.
4. Nella valutazione dei programmi, ai fini della convalida degli esami, i Comitati possono richiedere il parere scritto dei docenti dei rispettivi corsi di insegnamento.
5. Nel caso in cui le domande siano superiori al numero dei posti disponibili, ai fini della redazione della graduatoria, sempre che il Comitato verifichi che il contenuto



sia analogo:

- i. sono riconosciuti validi gli insegnamenti con un numero di CFU pari o superiore a quelli previsti nel piano di studio del Corso di laurea o laurea magistrale verso cui si chiede il trasferimento;
 - ii. in caso di insegnamenti con crediti superiori viene riconosciuto il valore dei crediti del Corso di laurea o laurea magistrale dell'Università degli Studi di Firenze.
6. Il numero totale dei CFU riconosciuti viene attribuito sulla base delle autocertificazioni dichiarate in domanda. Non sono ammesse integrazioni successive alla scadenza della presentazione delle domande prevista nel bando.

Art. 4 - Presentazione della domanda

1. La domanda di iscrizione agli anni successivi al primo deve essere presentata esclusivamente online, tramite la procedura indicata nel relativo bando, entro il 15 luglio di ogni anno. Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale utile.
2. I candidati provenienti dallo stesso corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e Protesi Dentaria e dai Corsi di laurea triennali e magistrali delle Professioni sanitarie possono chiedere l'iscrizione esclusivamente per l'anno successivo a quello di iscrizione. La richiesta di iscrizione ad anni di corso diverso comporta l'esclusione dalla procedura selettiva.
3. I candidati provenienti da altri corsi di laurea o laurea magistrale devono specificare per quale anno di corso concorrono.
4. Non è consentita l'iscrizione ad anni successivi al primo con la qualifica di ripetente ai richiedenti provenienti da altri corsi di laurea, al pari di coloro che si siano regolarmente iscritti al relativo anno di corso a seguito del superamento della prova di ammissione disposta per l'anno accademico in cui hanno partecipato e sui relativi posti disponibili.
5. Il candidato deve autocertificare in sede di domanda gli esami sostenuti e registrati in carriera e la relativa valutazione per i quali richiede il riconoscimento, secondo le indicazioni e i termini indicati nel bando.
6. La domanda deve pervenire, pena l'esclusione dalla procedura, completa di tutta la documentazione richiesta, ovvero:
 - elenco degli esami sostenuti con l'indicazione dei CFU/ECTS o equivalenti secondo la normativa dello Stato di provenienza, delle relative frequenze e delle rispettive votazioni ottenute;
 - programmi degli esami sostenuti, per i quali si richiede il riconoscimento dei crediti, tradotti e legalizzati se relativi ad esami sostenuti all'estero. I programmi degli esami devono essere validati e certificati dalla competente struttura dell'Ateneo di provenienza.
7. Gli studenti iscritti in Università estere devono produrre, pena l'esclusione dalla procedura, la documentazione rilasciata dall'Ateneo di provenienza, tradotta in



lingua italiana, legalizzata secondo la normativa vigente e accompagnata dalla Dichiarazione di valore in loco, che attesti gli anni di iscrizione, il numero di ore di attività didattica di ciascun insegnamento sostenuto e/o convalidato, il voto e i relativi programmi didattici in lingua italiana.

8. Gli studi compiuti, se svolti presso Atenei di Paesi UE, possono essere attestati dal Diploma Supplement, fermo restando l'obbligo della presentazione dei programmi, laddove mancanti, e/o della Dichiarazione di valore. Verranno presi in considerazione soltanto gli insegnamenti che trovano una corrispondenza nell'Ordinamento italiano previsto per il Corso di laurea o laurea magistrale richiesta.

Art. 5 - Posti in deroga

1. Al fine di assecondare le legittime aspettative favorendo la mobilità di studenti residenti in uno dei comuni dell'area metropolitana di Firenze, Prato e Pistoia, è previsto un numero di posti, per ogni anno di corso, in deroga al numero programmato nella misura massima del 3% del numero complessivo dei posti definiti nei decreti ministeriali annuali di programmazione, per studenti che si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - i. studenti con handicap grave (*ex articolo 3, comma 3, della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992*);
 - ii. studenti con invalidità superiore al 66% (*ex Legge n. 118 del 30 marzo 1971*);
 - iii. studenti che abbiano nel proprio nucleo familiare un parente di primo grado oppure il coniuge (compresi i conviventi more uxorio e le unioni civili *ex Legge 76/2016*) stabilmente convivente con grave patologia accertata da struttura ospedaliera, che necessiti di cure e/o assistenza in strutture localizzate nel territorio dell'area metropolitana di Firenze, Prato e Pistoia, per consentire loro di poter frequentare i corsi universitari dell'Ateneo fiorentino e rendere così effettivo il diritto allo studio. Si specifica che tale determinazione, atteso le ragioni poste a suo sostegno, è finalizzata esclusivamente a favorire studenti in difficoltà.
2. I posti sono individuati in deroga alla programmazione non in sovrannumero e pertanto, ancorché rimangano vacanti, per nessun motivo sono posti nelle disponibilità dei candidati secondo le procedure dell'ordinaria assegnazione, né possono cumularsi gli anni successivi.
3. I candidati che chiedono l'ammissione in deroga devono inviare al CESPDP (e-mail cespd@unifi.it):
 - i. certificazione rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o il grado di handicap riconosciuto;
 - ii. certificazione rilasciata dalla struttura localizzata nel territorio dell'area metropolitana di Firenze, Prato e Pistoia presso la quale il richiedente o il parente è in cura o è assistito;
 - iii. per la tipologia di cui al comma 1 punto iii il candidato deve dichiarare altresì il



grado di parentela oppure il rapporto di coniugo o di unione, nonché la convivenza, come risultante dai registri anagrafici del comune di residenza.

4. Il CESPDP trasmette l'esito delle valutazioni effettuate ai rispettivi Comitati.

Art. 6 - Formazione della graduatoria

1. Al fine della formazione della graduatoria si tiene conto del numero totale dei CFU riconosciuti e attribuiti sulla base delle autocertificazioni dichiarate in domanda. Non sono ammesse integrazioni successive alla scadenza della presentazione delle domande.
2. A parità di CFU prevale il candidato che proviene dal medesimo corso di laurea o laurea magistrale presso il quale chiede di essere iscritto. In caso di ulteriore parità di CFU prevale la media ponderata dei voti più alta, calcolata sui crediti riconosciuti.
3. Non sono valutate le lodi, le idoneità e i giudizi. Per gli esami conseguiti in Atenei stranieri con sistema di votazione diverso da quello italiano, i voti sono convertiti secondo i criteri stabiliti nella "Tabella di conversione dei titoli stranieri" di cui all'Allegato 2, del D.D. n. 859 del 2 maggio 2019.
4. In caso di ulteriore parità prevale il candidato anagraficamente più giovane (Legge n. 191 del 16/6/98, art. 2, c. 9).

Art. 7 - Pubblicazione della graduatoria e iscrizione

1. Il Comitato, alla conclusione dei propri lavori, invia i verbali all'Area Servizi alla Didattica entro il 15 settembre, indicando per ciascuno studente se può essere iscritto all'anno da lui richiesto.
2. La graduatoria, approvata con decreto del Rettore, è pubblicata sul sito di Ateneo alle pagine dedicate entro il 30 settembre di ogni anno. Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale utile. La pubblicazione della graduatoria vale come notifica a tutti gli effetti, non sono inviate comunicazioni personali.
3. All'esito del controllo delle autocertificazioni prodotte, i candidati utilmente collocati in graduatoria sono tenuti, entro il termine perentorio previsto nel bando, a versare la quota di contribuzione e a perfezionare la domanda di passaggio o di trasferimento presso l'Ateneo di provenienza.
4. Decorso inutilmente il predetto termine, coloro che non avranno adempiuto a quanto prescritto dal comma precedente sono considerati rinunciatari e ciò indipendentemente dalle eventuali motivazioni giustificative del ritardo.

Firenze, 30/06/2020

f.to IL RETTORE
(Prof. Luigi Dei)

Nota tecnica

Procedura di determinazione dei posti vacanti nei corsi a numero programmato

Riferimenti normativi

- DM del 16 giugno 2020, n. 218, e, in particolare, Allegato 2, articoli 12, 13 e 14
- D.P.C.M. 9 aprile 2001, rubricato "*Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390*" e, in particolare, l'articolo 8, comma 4

Specificazioni e definizioni

Prima di procedere con la descrizione della procedura è opportuno specificare e definire alcuni dei termini successivamente impiegati.

Si premette innanzitutto che i posti vacanti trattati dal DM possono essere originati da due distinte situazioni:

- **posti che non furono assegnati (NON COPERTI)** nelle precedenti programmazioni, sia perché non indicati nelle preferenze dei candidati o sia perché rifiutati nonostante l'idoneità. La rilevazione dei posti non coperti viene effettuata come segue:
 - ◆ se previsto un **atto formale di chiusura delle graduatorie**, per i corsi di studio e per gli anni in cui questa disposizione era presente nel bando di riferimento, la rilevazione è effettuata alla data del decreto di chiusura;
 - ◆ se **non previsto atto formale di chiusura delle graduatorie**, alla data del 15 maggio di ogni anno sulla base della situazione rilevata secondo quanto meglio specificato in seguito.
- "**posti resisi disponibili a seguito di rinunce, trasferimenti (nell'accezione anche di passaggi interni nell'ambito dell'Ateneo), o di atti idonei a concretizzare la definitiva vacanza del posto nell'anno di riferimento**, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione". In particolare:
 - ◆ la rinuncia, il trasferimento e il passaggio di corso sono definiti in atti formali, pertanto datati e quindi riconducibili nell'anno accademico di riferimento;
 - ◆ l'abbandono non è determinato da un atto formale; non vi è una previsione diretta che delimiti il concetto di abbandono degli studi. Al termine *abbandono*, dato il contesto in cui viene richiamato e al pari delle rinunce e dei trasferimenti, deve essere dato un significato di scelta definitiva dello studente di lasciare gli studi intrapresi, così che il suo posto possa essere assegnato ad altri. Non si tratta dunque di una interruzione temporanea degli studi. Per dare corpo al concetto di abbandono si può partire dall'istituto **dell'interruzione degli studi** così come disciplinato dal DPCM del 09/04/2001, articolo 8, comma 4, che definisce il "*periodo di interruzione degli studi*" come mancato rinnovo dell'iscrizione per due anni accademici consecutivi e regola l'istituto della **ricongiunzione** dopo detta interruzione. *A contrario*, si può sostenere che uno studente che non richieda la ricongiunzione della carriera dopo due anni accademici di interruzione continua, con la sua mancata azione sottintenda la volontà di **abbandonare i suoi studi**. Questa interpretazione trova applicazione solo per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, dato che produce i suoi effetti a partire dal IV° anno di corso, tenuto conto che occorrono due anni di interruzione

per il successivo terzo anno considerare lo studente in abbandono. Es. lo studente si immatricola all'A.A. 2016/2017, interrompe negli AA.AA. 2017/18 e 2018/2019, non ricongiunge nell'A.A. 2019/2020 pertanto ha abbandonato nel suo IV° anno. D'altra parte si può osservare che la durata dei corsi triennali è troppo breve, per poter prendere in esame una volontà effettiva di abbandono;

- ◆ La rilevazione delle rinunce, dei trasferimenti e degli atti idonei a concretizzare la definitiva vacanza del posto nell'anno di riferimento viene effettuata, con le specifiche di cui sopra, alla data del **15 maggio di ogni anno di riferimento** sulla base delle risultanze amministrative.

Le due fattispecie appena esaminate devono essere opportunamente riferite all'A.A. di programmazione, rilevabile con opportuna precisione al 15 maggio di ciascun anno. Infatti al di là dello scorrimento delle graduatorie (discusse al punto precedente) che determina il numero complessivo di posti non coperti, per collegarsi al numero di posti messi a programmazione è necessario determinare la reale coorte di afferenza dello studente (e quindi il relativo percorso didattico). Infatti l'ingresso attraverso la procedura selettiva non comporta l'esclusivo avvio di una nuova carriera, dato che lo studente può successivamente partecipare al bando di ammissione agli anni successivi al primo, chiedendo il riconoscimento di crediti o titoli pregressi, che in caso positivo determinerà il suo collocamento in una coorte di programmazione diversa da quella per cui ha superato la selezione. Questa informazione è disponibile soltanto al completamento della procedura, con le eventuali e necessarie convalide dei crediti maturati in precedenti carriere (anche di altri Atenei) e va a intaccare la disponibilità di posti derivanti dalle precedenti programmazioni. Per questo motivo il numero di "posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione" di cui al citato DM viene riferito ai soli avvii effettivi dell'A.A. di riferimento (primo anno), ricostruibile appunto grazie alla determinazione effettiva (e postuma) della coorte di appartenenza dello studente. Per il corretto conteggio dei posti vacanti è pertanto necessario introdurre un ulteriore elemento relativo ai **posti utilizzati per lo svolgimento delle procedure selettive (POSTI UTILIZZATI)**. Si tratta quindi dei posti quindi realmente movimentati in relazione all'A.A. di programmazione di cui è nota la numerosità dei posti messi a bando.

In merito ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione è da ritenere che trattasi dei **posti complessivi definiti** nei decreti annuali, comprensivi dei posti riservati ai cittadini comunitari, ai cittadini extracomunitari e ai cittadini cinesi del Progetto Marco Polo, questo in linea con le recenti disposizione in materia, assunte anche a seguito di sentenze TAR.

Da quanto finora esposto, il numero di **posti resisi disponibili** in ciascun anno di corso successivo al primo è pertanto determinato dal confronto tra:

- a. il numero di posti messi complessivamente a bando per la programmazione dell'A.A.
- b. il numero di posti utilizzati per le procedure selettive, valutando quindi anche la pertinenza all'A.A. di programmazione
- c. il numero dei posti occupati attraverso le discusse procedure selettive (quindi appartenenti al gruppo b.) che si sono successivamente liberati a seguito di rinunce, abbandoni, trasferimenti (verso altro Ateneo) o passaggi (verso altro corso).

La formula impiegata per la determinazione dei posti disponibili è pertanto: $a. - b. + c.$, dove le lettere impiegate assumono il significato esposto nell'elenco precedente. Quanto dire che dai posti messi a bando nell'A.A. vengono sottratti i posti impiegati per le procedure selettive di pertinenza del medesimo A.A. e successivamente aggiunti i posti liberati dai vari eventi contemplati (rinunce, trasferimenti, passaggi, abbandoni, ...). Tale valore è generalmente superiore o uguale e, in casi e molto particolari,

(dovuti essenzialmente al caso dei sovrannumerari) anche inferiore a zero. In quest'ultimo caso ovviamente il valore dei posti disponibili viene imposto a zero.

È necessario a questo punto fare chiarezza sullo stato assunto dalle graduatorie di accesso al primo anno dei corsi a numero programmato alla data di riferimento del 15 maggio. Il loro stato infatti impatta sulla effettiva possibilità di accesso al secondo anno dell'A.A. successivo. È utile allo scopo consultare lo schema che segue.

Schema 1. Stato delle graduatorie alla data del 15 maggio

		Studenti che hanno conseguito l'idoneità nella selezione dell'A.A. $t/t+1$ *	
		Presenti	Assenti
Posti disponibili per l'A.A. $t/t+1$	Disponibili	A. Graduatoria attiva	B. Graduatoria non attiva
	Esauriti	C. Graduatoria attiva	D. Graduatoria non attiva

* Se graduatoria nazionale la presenza/assenza è riferita al dato nazionale, altrimenti a quello locale.

Dallo schema si rendono evidenti le quattro fattispecie che caratterizzano le graduatorie e che le suddividono in "attive" e "non attive":


- Caso A. La presenza di idonei eligibili per i posti eventualmente disponibili (anche a livello nazionale nel caso delle rispettive procedure) classifica la graduatoria come "attiva", in quanto ai posti eventualmente disponibili possono continuare ad accedere gli idonei al test di ammissione
- Caso B. È di estremo interesse dato che è l'unico caso che genera la possibilità di accesso al secondo anno dell'A.A. $t+1/t+2$: la condizione di graduatoria "non attiva" è determinata dalla favorevole combinazione di posti disponibili e della assenza di idonei al relativo accesso (eventualmente anche per le graduatorie nazionali)
- Caso C. La condizione della graduatoria è "attiva" in quanto assimilabile alla condizione A. di presenza di idonei eligibili. Si distingue solo per l'indisponibilità di posti cui accedere e che pertanto viene denominata "attiva" nel senso che, come la A. preclude eventuali accessi.
- Caso D. Analogo al caso C. in quanto ad assenza degli idonei eligibili, ma con l'ulteriore limitazione dell'indisponibilità di posti cui eventualmente accedere.

Pertanto nel caso delle graduatorie "attive" la presenza di idonei nelle graduatorie locali o nazionali preclude l'impiego dei posti resi vacanti al secondo anno dell'A.A. $t+1/t+2$ secondo quanto indicato in precedenza, mentre la situazione di graduatoria "non attiva" rende possibile il descritto accesso.

Procedura

La procedura opera secondo il diagramma sotto raffigurato.

Diagramma di flusso della procedura di determinazione dei posti liberi al 15 maggio dell'anno t , a valere sull'A.A. $t/t+1$



Al 15 maggio si svolge il monitoraggio di tutti gli anni di corso dei corsi a numero programmato, sia nazionali che locali. Sulla destra del diagramma viene chiarito lo sviluppo per gli studenti che all'A.A. successivo saranno iscritti a un anno successivo al secondo. Per questi la procedura tiene conto sostanzialmente delle fattispecie di uscita considerate ovvero: abbandono, rinuncia, trasferimento, ... Il conteggio di questi posti pertanto fornisce i dati per l'accesso al 3°, 4°, 5° e 6° anno.

A sinistra invece vediamo cosa succede agli studenti che hanno fatto la procedura selettiva nell'A.A. in cui è collocato il 15 maggio e che potenzialmente potrebbero ambire ad occupare i posti del secondo anno per l'A.A. successivo.

Se il corso cui erano iscritti ha una graduatoria ancora "attiva" non si generano posti disponibili e quindi il report dei posti disponibili al secondo anno dell'A.A. successivo restituirà comunque il valore zero. Viceversa se il corso cui erano iscritti ha una graduatoria "non attiva", allora si generano posti disponibili al secondo anno dell'A.A. successivo che verranno conteggiati e aggiunti al report generale (con la sola esclusione del caso in cui non siano residuati posti).

Pertanto sulla base dei criteri sopra enunciati la procedura di determinazione del numero di posti disponibile per ciascun anno di corso successivo al primo opera nei seguenti termini:

1. si selezionano gli studenti che hanno effettuato una iscrizione in un determinato A.A. nei corsi ad accesso a numero programmato (dei soli "non attivi" per l'accesso al secondo anno dell'A.A. $t+1/t+2$). L'osservazione avviene al termine dell'A.A. $t/t+1$ alla data del 15 maggio dell'anno $t+1$ e si riferisce agli AA.AA. precedenti a quello di impiego (in maniera da contenere informazioni anche per i corsi della durata di sei anni)
2. la determinazione della coorte di riferimento, e quindi l'occupazione del posto previsto dal relativo bando (in corrispondenza del corso e dell'eventuale sede), deriva dall'iscrizione al corso/sede osservata a fine A.A. e tiene conto dell'anno di corso cui lo studente è stato ammesso, previo riconoscimento dei titoli di carriera presentati. Avremo quindi il caso più frequente di iscrizione al primo anno e per il quale la coorte coincide con quella dell'A.A. di ingresso e i casi più limitati per i quali la coorte è determinata scalando l'anno di corso dalla coorte di ingresso. Quindi per esempio lo studente ammesso al secondo anno nell'A.A. 2019/2020 verrà considerato appartenente alla

coorte A.A.2018/2019 e conseguentemente occuperà i posti resi disponibili nel bando relativo all'A.A. 2018/2019

- 3 noti quindi gli studenti che hanno occupato i posti messi a bando (secondo la procedura appena descritta) è possibile seguire la loro carriera e verificare se uno degli eventi previsti dal DM sia sopravvenuto e con quale riferimento di coorte e di sede. Gli eventi contemplati sono solo quelli definitivi (ovvero sono esclusi gli eventi sospensivi in attesa del completamento della procedura): rinuncia, decesso, passaggio, trasferimento, abbandono, quest'ultimo inteso come definito in precedenza. A titolo di esempio lo studente regolarmente iscritto all'A.A. 2016/17 viene considerato nella casistica di "abbandono" se risulta che al 15 maggio 2020 non abbia ancora effettuato la ricongiunzione della carriera (durante l'A.A. 2019/20) dopo l'interruzione di due anni accademici (A.A. 2017/18 e A.A. 2018/19).

Come previsto in precedenza i due valori di cui ai punti 2. e 3., opportunamente confrontati al numero di posti messi a bando determinano il valore dei posti disponibili.

Ricostruzione tardiva della carriera

La casistica dell'"abbandono", così come sopra definita, può provocare effetti indesiderati, dato che si basa su un evento presunto. Anche se estremamente raro nell'esperienza dell'Ateneo, si può manifestare il caso che successivamente al 15 maggio dell'anno $t+3$, lo studente si presenti per regolarizzare la sua posizione. In tal caso si possono dare due situazioni alternative:

- almeno uno dei posti disponibili nel corso (come da procedura prima descritta) è ancora vacante o si è comunque liberato per uno degli eventi descritti
- tutti i posti sono stati occupati.

Nel primo caso, che si ritiene di massima frequenza, non si ravvisano problematiche di ricostruzione carriera, viceversa nel secondo caso l'iscrizione avverrebbe *temporaneamente* in "sovrannumero", nella certezza che un ulteriore posto si liberi al più tardi nell'A.A. successivo, come le esperienze di carriere pregresse dimostrano.